



Prot. n. 23378 del 30.07.2024

Albo n. 1362 del 30.07.2024

Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per la “Vita Indipendente” a favore delle persone con disabilità

Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al DPCM 21 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 25 gennaio 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.31 del 6 febbraio 2021, concernente l’adozione del Piano Nazionale per le non Autosufficienze per l’annualità 2020,così come recepito dalla Regione Umbria con D.G.R. 20 ottobre 2021, n.984 “Atto di programmazione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2020- risorse aggiuntive del FNA di cui al DPCM del 21 dicembre 2020 relative ai Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nelle società delle persone con disabilità. Determinazioni”.

Il Comune di Marsciano, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 4 e in virtù:

- della *Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali della predetta Zona sociale sottoscritta digitalmente in data 02.03.2017, tra i Comuni di Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi, (Convenzione Rep. n. 1260 del 02/03/2017, Protocollo n. 5644 del 2.3.2017);*
- della DGR n. 1420 del 27/11/2017 e s.m.i con la quale è stata approvata la “Linea Guida” in materia di Vita Indipendente della persona con disabilità da ora in poi ‘Linea guida’;
- della *Convenzione tra la Regione Umbria e il Comune di Marsciano per l’attuazione del progetto “Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità;*

emana il presente Avviso pubblico di selezione per l’accesso ai benefici concessi per i progetti per la *Vita Indipendente* a favore delle persone con disabilità.

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

1) Vita indipendente significa, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere con piena consapevolezza, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte nel perseguire, alla pari con gli altri, la propria autonomia possibile. A tale scopo, occorre far sì che le “*persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e che non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione*” e che, inoltre, “*abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società*”. Il pieno godimento dei



diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU mira infatti a garantire alle persone con disabilità pari dignità ed eguaglianza con gli altri attraverso la piena inclusione della persona all'interno della società, la sua centralità e l'accrescimento della consapevolezza (*empowerment*) in relazione alle proprie scelte.

2) Il percorso per la vita indipendente è rivolto allo sviluppo progressivo dell'autonomia della persona destinataria dell'intervento; ha natura flessibile ed adattiva in corso di realizzazione, in ragione delle capacità, potenzialità e necessità ed in adesione al principio della massima personalizzazione della risposta.

Art. 2 – Oggetto dell'intervento, tipologia e durata.

- 1) Il progetto per la “*Vita Indipendente*” garantisce l'autodeterminazione, la promozione della massima autonomia possibile e dell'empowerment nelle persone con disabilità attraverso la realizzazione di un percorso assistenziale ad impatto possibilmente decrescente attraverso l'utilizzo di soluzioni personalizzate definite sulla base delle caratteristiche di ogni singolo richiedente. Il progetto, in quanto teso a garantire il pieno sostegno nell'intero percorso di vita per l'inclusione sociale della persona con disabilità, è condiviso con i soggetti istituzionalmente preposti, anche al fine di organizzare i servizi e le prestazioni da attivare in modalità complementare a quelli già attivati.
- 2) Il progetto per la “*Vita indipendente*” che verrà approvato nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 5 del presente Avviso, e comunque a seguito di valutazione multidimensionale, dovrà definire almeno:
 - a) gli obiettivi da perseguire;
 - b) le attività da svolgere;
 - c) gli interventi e le prestazioni da finanziare, con le risorse di cui al presente Avviso, nei limiti di quelle eligibili ed eventualmente con le altre risorse nazionali, regionali o locali. Le azioni dovranno garantire quanto più possibile la “*Vita indipendente*” e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità.
- 3) Il contributo per la realizzazione del progetto di “*Vita indipendente*”, nella misura individuata dal successivo art. 6, è concesso per contributi economici diretti e/o indiretti finalizzati a:
 - a) VIVERE IN AUTONOMIA - spese relative all'assunzione di assistente/i personale/i regolarmente contrattualizzato/i nel rispetto della normativa vigente;
 - b) ABITARE IN AUTONOMIA – spese per la locazione dell'unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto per la “*Vita indipendente*”, sulla base di un contratto regolarmente stipulato e registrato o in caso di *co-housing*, di cui al successivo comma 5 del presente articolo, per la quota di pertinenza;
 - c) INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE – Azioni di accompagnamento per l'inclusione



sociale e relazionale;

d) DOMOTICA – ausili tecnologici all'autonomia personale e/o applicata al miglioramento del contesto abitativo.

- 4) In riferimento all'assunzione di assistenti personali, di cui alla lett. a) del precedente co. 3, la persona con disabilità sceglie autonomamente il personale ed è tenuto ad instaurare direttamente con esso un rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. La responsabilità della scelta dell'assistente personale e la gestione del relativo rapporto di lavoro (inclusi gli oneri assicurativi e previdenziali) sono esclusivamente a carico della persona con disabilità. Fra l'assistente personale e la persona con disabilità non può sussistere vincolo di coniugio, di parentela o affinità entro il secondo grado (linea diretta e collaterale).
- 5) Il progetto per la “*Vita indipendente*” può essere realizzato in un contesto abitativo singolo o *in cohousing* in piccoli gruppi, di massimo tre persone.
- 6) Gli ausili tecnologici all'autonomia personale devono risultare congrui rispetto agli obiettivi al contenuto e alla realizzazione del progetto di “*Vita indipendente*”.
- 7) Gli interventi attivati inerenti le progettualità di “*Vita indipendente*” avranno durata fino un massimo di dodici mesi così come specificato al successivo art. 6, comma. 3 del presente Avviso, salvo eventuali proroghe comunicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 3 Destinatari finali e requisiti di accesso

- 1) Possono presentare domanda di ammissione per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti personali per la “*vita indipendente*” le persone che, alla data di presentazione della stessa, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto 18 anni di età e non avere un'età superiore a 64 anni, salvo quanto previsto al successivo comma 2;
 - b) essere:
 - b1. cittadini italiani;
 - b2. cittadini comunitari;
 - b3. familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
 - b4. cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia esclusi i titolari di visto di breve durata;
 - c) godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per i titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria;
 - d) essere residente in uno dei Comuni che afferiscono alla Zona sociale N 4;
 - e) essere in accertata condizione di disabilità *ex art. 3 c. 3 e ex art. 4 della legge 104/92*[1]



- f) avere un ISEE d'importo pari o inferiore ad Euro 35.000,00 in corso di validità secondo la normativa vigente.
- 2) Possono presentare domanda le persone di età inferiore ai 18 anni, e comunque non inferiore a 16 anni, nell'ipotesi in cui il minore abbia avuta riconosciuta dal proprio Istituto scolastico la possibilità di effettuare uno stage formativo/lavorativo al fine di concludere il percorso scolastico.
 - 3) Possono presentare domanda anche le persone, in possesso di tutti i requisiti previsti ai precedenti commi, ricoverate presso una struttura residenziale solo ai fini del superamento della residenzialità, nei limiti e nei termini previsti dalla Linea guida al punto 5 "Tipologia d'intervento".

Art. 4 - Termini e modalità per la presentazione delle domande

- 1) La domanda contenente la proposta progettuale per la "*vita indipendente*" e la relativa richiesta di contributo (di seguito "domanda"), deve essere presentata dalla persona con disabilità in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 o da chi la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, con una delle seguenti modalità:
 - 1) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Marsciano capofila di Zona Sociale n. 4;
 - 2) a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Via Largo Garibaldi 1-06055 Marsciano;
 - 3) tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: comune.marsciano@postacert.umbria.it;

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa persona nell'arco di validità del presente Avviso. Nel caso di presentazione di più domande sarà istruita la prima validamente ricevuta in ordine di tempo.
- 2) Ogni domanda deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sull'Albo Pretorio del Comune di Marsciano, Capofila della Zona Sociale n.4 e **fino alle ore 12.00 a.m. del 29.08.2024 (durata dell'Avviso 30 gg dalla data di pubblicazione)**. Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:
 - a) la data di ricezione dell'ufficio Protocollo del Comune di Marsciano capofila di Zona sociale n. 4 (compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano;
 - b) la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r;
 - c) la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;



L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o, comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3) La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica di cui all'allegato **A2) - Sezione 1** "Domanda di ammissione - Progetto personale per la "vita indipendente" a favore delle persone con disabilità" e **Sezione 2** "Formulario di progetto personale per la vita indipendente", parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Entrambe le sezioni dell'allegato **A2)** devono essere compilate in ogni loro parte secondo le indicazioni contenute nei rispettivi modelli, accompagnate dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritte.

4) La domanda per lo svolgimento del progetto per la "vita indipendente" in *co-housing*, deve essere presentata in forma congiunta (massimo 3 richiedenti) utilizzando la modulistica di cui all'allegato **A3)** del presente Avviso **Sezione 1** "Domanda di ammissione - Progetti personali per la vita indipendente in *co-housing* a favore delle persone con disabilità", e **Sezione 2** "Formulario di progetto per la vita indipendente in *co-housing*", parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Entrambe le sezioni dell'allegato **A3)** devono essere compilate in ogni loro parte secondo le indicazioni contenute nei rispettivi modelli, accompagnate dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritte.

5) La domanda deve contenere:

- a) dati anagrafici della persona con disabilità, e se necessario, di chi la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente nonché i recapiti per le comunicazioni dell'amministrazione (indirizzo postale, numero telefonico e indirizzo e-mail);
- b) dichiarazione di essere cittadini italiani/comunitari/familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente/cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, esclusi i titolari di visto di breve durata;
- c) dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici ad eccezione dei titolari di *status* di rifugiato o di *status* di protezione sussidiaria;
- d) autocertificazione di accertato handicap che assume connotazione di gravità (ex art. 3 c. 3 e ex art. 4 legge 104/92);
- e) certificazione ISEE in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
- f) progetto personale per la "vita indipendente", recante: i. gli obiettivi di vita che si intendono perseguire quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli connessi a: salute, relazioni affettive e di cura, relazioni sociali, autonomia ed autosufficienza personale, formazione, lavoro, mobilità, espressione personale; ii. descrizione analitica dello stato in essere e della prevista evoluzione del progetto, accompagnata da coerente ed aggiornata documentazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria di supporto; iii. descrizione delle necessità della persona con disabilità; iv. conseguenti richieste di prestazioni e relativa tempistica di attuazione; v. costi previsti, con riferimento alle tipologie ammissibili; vi. dichiarazione da parte della persona con disabilità e/o da chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, di assunzione di responsabilità nell'attuazione del progetto; vii. dichiarazione, da parte della persona con disabilità, o se necessario, da chi, a tali fini, la rappresenta



legalmente ai sensi della normativa vigente, di piena autonomia nell'individuazione dell'assistente personale con il quale si contrarrà un rapporto di lavoro regolare, assumendo i correlati obblighi derivanti dal ruolo di datore di lavoro. Nel progetto di "vita indipendente" potranno essere indicati, nei limiti massimi di cui al successivo art. 6 comma 3, ulteriori costi afferenti alla realizzazione dello stesso ma diversi da quelli previsti al successivo art. 7 comma 5, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per self help, lavanderia e pulizia, cucina, disbrigo pratiche ecc., nonché, ulteriori costi fino ad un massimo di € 400,00 mensili, per particolari e motivate esigenze validate positivamente dall'equipe multidisciplinare competente. I suddetti ulteriori costi sono finanziabili esclusivamente con risorse nazionali regionali e locali.

6) Le dichiarazioni, di cui al precedente comma, devono essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ed alle stesse deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore e, laddove presente, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo. La domanda (comprensiva del progetto per la "vita indipendente" e della relativa richiesta di contributo) di cui al presente articolo, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità.

Art. 5 - Istruttoria di ammissibilità delle domande, valutazione delle proposte progettuali e "Patto per la vita indipendente"

- 1) L'Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 4 procede all'istruttoria formale delle domande pervenute in base all'ordine cronologico di ricezione delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. L'amministrazione comunale si riserva, tuttavia, di istruire le ulteriori domande pervenute in caso di accertamento di disponibilità di risorse o di aumento delle dotazioni finanziarie.
- 2) Al termine dell'istruttoria formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 e 4 del presente Avviso, ciascuna domanda potrà risultare:
 - a) Ammessa a successiva valutazione tecnica;
 - b) Non ammessa con motivazione.
- 3) Qualora la domanda risulti non ammessa ai sensi del comma 2, lett. b) del presente articolo, il provvedimento motivato di non ammissibilità del progetto per la "vita indipendente" verrà comunicato all'interessato tramite apposita notifica scritta.
- 4) Le domande risultate ammissibili ai sensi del comma 2 lett. a) del presente Avviso sono trasmesse dall'Ufficio di Piano all'Ufficio della cittadinanza territorialmente competente, il quale le sottopone a valutazione tecnica effettuata da un'equipe multidisciplinare attivata dall'assistente sociale che esercita il ruolo di *case manager*, sulla base della scheda S.Va.M.Di. (Scheda per la valutazione multidimensionale delle persone con disabilità), approvata con DD n. 11332 del 31/12/2014.



La valutazione è finalizzata a verificare la coerenza tra gli obiettivi indicati nel progetto per la “*vita indipendente*”, le prestazioni richieste e i tempi previsti per la loro attivazione, anche tenendo conto dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari già in atto. E’ facoltà dell’assistente sociale e/o dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) chiedere integrazioni al progetto presentato qualora lo stesso evidenzi situazioni particolari anche al fine di delineare, di concerto con la persona con disabilità, possibili soluzioni.

- 5) La fase di valutazione tecnica deve concludersi entro un massimo di 60 giorni dalla ricezione della domanda ai sensi del precedente art. 4 c.2 lett. a), b) e c). Il provvedimento contenente l’esito della valutazione e l’eventuale concessione del contributo sarà emanato entro e non oltre i successivi 30 giorni e comunicato tramite apposita notifica scritta, con invito per la persona con disabilità alla sottoscrizione del “*Patto per la vita indipendente*” entro e non oltre il termine stabilito nella notifica del provvedimento di concessione a pena di decadenza. Il “*patto per la vita indipendente*” dovrà essere sottoscritto insieme al *case manager* e dovrà contenere l’indicazione dell’entità del contributo economico concesso.

Art. 6 - Dotazione finanziaria, spese ammissibili e ammontare del contributo

- 1) Il presente Avviso si colloca all’interno del quadro programmatico di cui al DPCM 21 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 25 gennaio 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.31 del 6 febbraio 2021, concernente l’adozione del Piano Nazionale per le non Autosufficienze per l’annualità 2020, così come recepito dalla Regione Umbria con D.G.R. 20 ottobre 2021, n.984 “Atto di programmazione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2020- risorse aggiuntive del FNA di cui al DPCM del 21 dicembre 2020 relative ai Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nelle società delle persone con disabilità. Determinazioni”.
- 2) La Zona Sociale 4 destina per il presente Avviso una dotazione finanziaria complessiva di € 100.000,00, per € 80.000,00 relativi al finanziamento Fondi Ministeriali Vita Indipendente anno 2020 e per € 20.000,00 relativi al cofinanziamento regionale attinto dai Fondi PRINA anno 2020, da destinare alle Macro aree d’intervento **Assistente personale, Abitare in autonomia, Inclusione sociale e relazionale, Domotica** così come individuato ed approvato nel Formulario progetto.
- 3) Il contributo economico concesso per ciascuna proposta progettuale, a valere su risorse di cui ai commi precedenti, non può essere superiore ad Euro 12.000,00 per 12 mesi (durata massima del progetto). Nel caso di durata del progetto sia inferiore, il contributo economico concesso verrà riparametrato in maniera proporzionale.
- 4) Il contributo concesso è riconosciuto al 100% a coloro che possiedono una certificazione ISEE di valore pari o inferiore ad Euro 25.000,00 mentre è riconosciuto al 60% a coloro i quali hanno una certificazione ISEE di valore compreso tra Euro 25.001,00 ed Euro 35.000,00.



5) Le spese ammissibili ai fini della realizzazione del progetto di “*vita indipendente*” a valere sui Fondi Ministeriali, nel rispetto delle norme di gestione applicabili e delle Linee Guida per l’attuazione delle operazioni, sono le seguenti:

- a) fino ad un massimo di € 1.000,00 mensili lorde (compenso e oneri contributivi) per il costo inerente all’assunzione dell’assistente personale regolarmente contrattualizzato nel rispetto della normativa vigente, avendo a disposizione l’importo complessivo di € 88.000,00.
- b) fino a un massimo concedibile di € 5.000,00, le quote assegnate saranno riparametrate proporzionalmente in base alle domande valutate ammissibili, per il contratto di locazione, regolarmente stipulato e registrato, dell’unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto per la “*vita indipendente*” e per le utenze domestiche, e in caso di *co-housing* per la quota di pertinenza;
- c) fino a un massimo concedibile di € 4.000,00, le quote assegnate saranno riparametrate proporzionalmente in base alle domande valutate ammissibili, per attività d’inclusione sociale e relazionale;
- d) fino a un massimo concedibile di € 3.000,00, le quote assegnate saranno riparametrate proporzionalmente in base alle domande valutate ammissibili, per l’acquisto degli ausili tecnologici all’autonomia personale.

6) Il “*patto per la vita indipendente*” può essere rimodulato, sulla base della revisione periodica effettuata dalla UVM, con riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali o di salute dell’interessato e il contributo concesso può essere rimodulato nei limiti di quanto previsto al precedente comma.

7) Il progetto per la “*vita indipendente*”, finalizzato a favorire la domiciliarità della persona con disabilità, non può prevedere attività indirizzate a sostenere interventi in strutture di accoglienza residenziale o semiresidenziale, fermo restando quanto stabilito dalla Linea guida e le prestazioni sanitarie assicurate dai LEA [2].

Art. 7 - Modalità e tempi di erogazione del contributo e di rendicontazione

1) La persona con disabilità destinataria dell’intervento, contestualmente alla sottoscrizione del “*patto per la vita indipendente*” o nel termine massimo di 15 giorni dalla sottoscrizione, salvo diversa disposizione, comunica l’avvio del progetto all’Assistente sociale case manager del Comune di residenza con le seguenti modalità:

- a) a mano presso il protocollo del proprio Comune di residenza;
- b) a mezzo raccomandata a/r al proprio Comune di residenza ai seguenti indirizzi:
Collazzone – Piazza Iacopone, 6 – 06050 (Pg)
Deruta – Piazza dei Consoli, 15 – 06053 (Pg)



Fratta Todina – Via Roma, 1 – 06054 (Pg)
Marsciano – Largo Garibaldi, 1 – 06055 (Pg)
Massa Martana – Via Mazzini, 3 – 06056 (Pg)
Monte Castello di Vibio – Via Biancherini, 4 – 06057 (Pg)
San Venanzo – Piazza Roma, 22 – 05010 (Tr)
Todi – Piazza del Popolo, 29/30 – 06059 (Pg).

c) tramite posta elettronica certificata (PEC) al proprio Comune di residenza secondo le disposizioni vigenti ai seguenti indirizzi:

comune.collazzone@postacert.umbria.it
comune.deruta@postacert.umbria.it
comune.frattatodina@postacert.umbria.it
comune.marsciano@postacert.umbria.it
comune.massamartana@postacert.umbria.it
comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it
comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it
comune.todi@postacert.umbria.it

presentando, a pena di decadenza, salvo proroga autorizzata dall'Ufficio di Piano dietro motivata richiesta, la documentazione attinente alle tipologie di costi previsti nel progetto per la "vita indipendente" come di seguito specificato:

- copia del contratto di lavoro con l'assistente personale e la comunicazione obbligatoria all'Inps di inizio del rapporto di lavoro;
- copia del contratto di locazione;
- copia preventivo/ contratto di prestazione di servizi per le attività di inclusione sociale e relazionale;
- copia del preventivo/ordine relativo agli ausili tecnologici all'autonomia personale.

2) Ai fini della **rendicontazione delle spese ammesse nel provvedimento di concessione** e della conseguente erogazione della quota di contributo di cui alle lett. a), b), c) e d) del precedente art. 6, c. 5), la persona con disabilità o, se necessario, chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, presenta al case manager, il quale dovrà trasmettere all'Ufficio di Piano ai fini della rendicontazione alla Regione Umbria, la seguente documentazione:

- a) per il **costo del personale** di cui all'art. 6, comma 5, lett. a):
- contratto di lavoro sottoscritto e comunicazione obbligatoria all'Inps di inizio di rapporto di lavoro nel rispetto della normativa;
 - cedolino dello stipendio (busta paga) quietanzato e documentazione che attesti che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, in particolare:



- ❖ assegni non trasferibili (in questi casi si deve produrre copia dell'assegno bancario/circolare/postale non trasferibile e dell'estratto conto del beneficiario del contributo. Nel caso degli assegni circolari non trasferibili, oltre alla copia dell'assegno, in alternativa alla copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo, possono essere prodotti il documento contabile (quietanza) dal quale si evinca l'incasso/versamento dell'assegno da parte dell'assistente personale e ricevuta di emissione dell'assegno circolare da parte del beneficiario del contributo);
 - ❖ bonifici (in questi casi si deve produrre il dettaglio del bonifico nel quale deve essere riportato il CRO/ID dell'operazione e deve risultare eseguito/pagato o riportare altra dicitura di medesimo significato o ancora in alternativa produrre copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo);
 - ❖ altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico quale ad es. MAV (in questi casi si deve produrre la documentazione contabile dalla quale si evinca che il pagamento sia stato eseguito nei confronti dell'assistente personale e che il soggetto ordinante il pagamento coincida con il beneficiario del contributo; nel caso del bonifico on line, produrre copia dell'estratto conto).
 - In ogni pagamento effettuato mediante gli strumenti finanziari sopra indicati, deve essere altresì specificata, come causale, la mensilità di riferimento della busta paga.
 - report/timesheet delle attività svolte dall'assistente personale sottoscritti da quest'ultimo e dalla persona con disabilità o suo legale rappresentante.
- b) Per i **costi di locazione** di cui all'art. 6, comma 5, lett. b):
- contratto di locazione debitamente registrato dell'unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto personale per la *vita indipendente*, o per la quota di pertinenza in caso di *co-housing*;
 - documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento e che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, in particolare:
 - ❖ assegni non trasferibili (in questi casi si deve produrre copia dell'assegno bancario/circolare/postale non trasferibile e dell'estratto conto del beneficiario del contributo. Nel caso degli assegni circolari non trasferibili, oltre alla copia dell'assegno, in alternativa alla copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo, possono essere prodotti il documento contabile (quietanza) dal quale si evinca l'incasso/versamento dell'assegno da parte del locatore e ricevuta di emissione dell'assegno circolare da parte del beneficiario del contributo);
 - ❖ bonifici (in questi casi si deve produrre il dettaglio del bonifico nel quale deve essere riportato il CRO/ID dell'operazione e deve risultare eseguito/pagato o



riportare altra dicitura di medesimo significato o ancora in alternativa produrre copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo);

- ❖ altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico, (in questi casi si deve produrre la documentazione contabile dalla quale si evinca che il pagamento sia stato eseguito nei confronti del locatore e che il soggetto ordinante il pagamento coincida con il beneficiario del contributo; nel caso del bonifico on line, produrre copia dell'estratto conto).
 - In ogni pagamento effettuato mediante gli strumenti finanziari sopra indicati, deve essere altresì specificata, come causale, la mensilità di riferimento del canone di locazione.
- c) **Per i costi dell'attività d'inclusione sociale e relazionale** di cui all'art.6, comma5, lett. c) la seguente documentazione:
- Contratto di prestazione di servizi
 - Fatture
 - Report/timesheet delle attività svolte;
 - Documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento e che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, in particolare:
 - ❖ assegni non trasferibili (in questi casi si deve produrre copia dell'assegno bancario/circolare/postale non trasferibile e dell'estratto conto del beneficiario del contributo. Nel caso degli assegni circolari non trasferibili, oltre alla copia dell'assegno, in alternativa alla copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo, possono essere prodotti il documento contabile (quietanza) dal quale si evinca l'incasso/versamento dell'assegno da parte del locatore e ricevuta di emissione dell'assegno circolare da parte del beneficiario del contributo);
 - ❖ bonifici (in questi casi si deve produrre il dettaglio del bonifico nel quale deve essere riportato il CRO/ID dell'operazione e deve risultare eseguito/pagato o riportare altra dicitura di medesimo significato o ancora in alternativa produrre copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo);
 - ❖ altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico quale ad es. MAV (in questi casi si deve produrre la documentazione contabile dalla quale si evinca che il pagamento sia stato eseguito nei confronti dell'assistente personale e che il soggetto ordinante il pagamento coincida con il beneficiario del contributo; nel caso del bonifico on line, produrre copia dell'estratto conto).
 - In ogni pagamento effettuato mediante gli strumenti finanziari sopra indicati, devono essere altresì specificati, come causale, l'attività svolta e il numero della fattura di riferimento.



d) per i **costi di ausili tecnologici all'autonomia personale** di cui all'art. 6, comma 5, lett. d):

- documento giustificativo della spesa, nel rispetto della normativa vigente;
- documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento e che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, nella fattispecie:
 - ❖ assegni non trasferibili (in questi casi si deve produrre copia dell'assegno bancario/circolare/postale non trasferibile e dell'estratto conto del beneficiario del contributo. Nel caso degli assegni circolari non trasferibili, oltre alla copia dell'assegno, in alternativa alla copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo, possono essere prodotti il documento contabile (quietanza) dal quale si evinca l'incasso/versamento dell'assegno da parte del venditore e ricevuta di emissione dell'assegno circolare da parte del beneficiario del contributo);
 - ❖ bonifici (in questi casi si deve produrre il dettaglio del bonifico nel quale deve essere riportato il CRO/ID dell'operazione e deve risultare eseguito/pagato o riportare altra dicitura di medesimo significato o ancora in alternativa produrre copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo);
 - ❖ altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico, (in questi casi si deve produrre la documentazione contabile dalla quale si evinca che il pagamento sia stato eseguito nei confronti del venditore e che il soggetto ordinante il pagamento coincida con il beneficiario del contributo; nel caso del bonifico on line, produrre copia dell'estratto conto).

- In ogni pagamento effettuato mediante gli strumenti finanziari sopra indicati, devono essere altresì specificati, come causale, gli ausili tecnologici o il numero della fattura di riferimento.

1) Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità, salvo diversa e motivata disposizione prevista dal provvedimento di concessione:

- a) il 20% del contributo concesso a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1;
- b) il 70 % del contributo concesso a seguito di rendicontazione del 20% di cui alla lett. a);
- c) il restante 10% del contributo concesso, previa positiva determinazione da parte dell'Ufficio di Piano, a seguito di rendicontazione analitica di tutte le spese ammissibili sostenute e documentate entro 1 mese dal termine di conclusione del progetto di "*vita indipendente*".

Art. 8 - Decadenza, sospensione e revoca del contributo

- 1) Tutti i requisiti previsti all'art. 3, co. 1 e co. 2 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
- 2) Per tutta la durata del progetto è richiesto il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) c) e) e f) nonché della residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria, pena la



decadenza dal contributo a decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervenga la perdita dei suddetti requisiti, il destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta al proprio Comune di residenza – Ufficio Servizi sociali – tramite pec o raccomandata entro 15 giorni. L'Assistente sociale Case manager provvederà ad inviare all'Ufficio di Piano la documentazione di cui sopra sempre entro 15 giorni.

- 3) Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervengano fatti o eventi che vadano ad incidere sulla realizzabilità del progetto di *"vita indipendente"* l'amministrazione comunale si riserva di disporre la rimodulazione dello stesso o la sua conclusione anticipata. Il destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta al proprio Comune di residenza – Ufficio Servizi sociali tramite pec o raccomandata entro 15 giorni. L'Assistente sociale Case manager provvederà ad inviare all'Ufficio di Piano la documentazione di cui sopra sempre entro 15 giorni. A decorrere da tale comunicazione, l'amministrazione procederà a rivalutare il progetto nei tempi e modi previsti dal precedente art. 5, eventualmente procedendo alla sospensione del progetto fino all'esito della rivalutazione o disponendone la conclusione anticipata. Il contributo verrà sospeso anche nel caso di ricoveri superiori a un mese e inferiori a tre presso una struttura residenziale o protetta. Qualora la permanenza nella struttura residenziale superi i tre mesi il destinatario dell'intervento decade dal beneficio concesso.
- 4) Nelle ipotesi di dichiarazione false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, relative ai requisiti di cui al comma 1, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già erogate, oltre agli interessi legali. Nell'ipotesi di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo saranno riconosciute al destinatario solo le spese di cui al precedente art. 6 comma 5 lett. a), b) c) e d), sostenute e quietanzate fino alla data della decadenza o alla data di conclusione anticipata del progetto.
- 5) Qualora a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 9 saranno riscontrate inadempienze nella realizzazione del progetto e negli adempimenti previsti con il presente Avviso l'amministrazione comunale procede alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso richiedendo la restituzione delle somme già erogate, oltre agli interessi legali, individuate dal provvedimento di revoca.

Art. 9 - Controlli e verifiche

- 1) Il Comune di Marsciano, capofila della Zona Sociale 4, tramite i Servizi/Unità Operative competenti in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*, controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.



- 2) Sono previste, da parte del Comune di Marsciano, capofila della Zona Sociale n. 4, della Regione o di altri soggetti abilitati a verifiche e/o controlli *in loco*, anche senza preavviso, sull'attuazione del progetto personale per la "*vita indipendente*" e sulla corretta attuazione dell'azione. In particolare, sarà attentamente valutata la coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle dichiarate nel progetto personale per la "*vita indipendente*".

Art. 10 - Informazioni sul procedimento

- 1) Ai sensi della L. 241/1990, e ss.mm.ii. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è la Zona Sociale 4.
- 2) Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Alessia Screpanti , Responsabile dell'Area Socio-Educative e Zona Sociale n. 4 e competente per materia del Comune capofila della Zona Sociale n.4.
- 3) L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l'Ufficio di Piano.
- 4) Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 22.09.2009.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento del procedimento di cui al presente avviso dal Comune di Marsciano in qualità di titolare e responsabile. Il richiedente di cui al presente Avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.

Art. 12 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso è competente in via esclusiva il T.A.R. dell'Umbria, con sede in Perugia, Via Baglioni n.3.



Comune di Collazzone

Comune di Deruta

Comune di Fratta Todina

Comune di Marsciano

Comune di Massa Martana

Comune di Monte Castello di Vibio

Comune di San Venanzo

Comune di Todi

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

Allegati all'Avviso:

A2) - Domanda di ammissione - Progetto personale per la “Vita Indipendente” a favore delle persone con disabilità (**Sezione 1**) e Formulario di progetto personale per la Vita Indipendente (**Sezione 2**).

A3) – Domanda di ammissione - Progetto personale per la “Vita Indipendente” a favore delle persone con disabilità *in co-housing* (**Sezione 1**) e Formulario di progetto personale per la” Vita Indipendente” *in co- housing*. (**Sezione 2**).

IL RESPONSABILE DELL' AREA SOCIO EDUCATIVA
AREA ZONA SOCIALE N.4
Dott.ssa Alessia Screpanti

[1] Legge 104/1992, Art. 3

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Art. 4

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

[2] DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017 *Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*